

FONDO RISORSE DECENTRATE 2023

RISORSE STABILI

A decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. (art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018)	35.461,62
Consolidamento decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010: per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio	
Importo unico consolidato anno 2017	
L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:	
di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018)	832,00
di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018)	1.286,72
dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (n. 1 cessazione 2022) (art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018)	
di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018)	
degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies (art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018)	
dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito (art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018)	
degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018)	
di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2021. Quota di competenza anno 2023 (art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022)	845,00

di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.2022)	969,80
Di un importo pari alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, già a carico del bilancio, a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 (art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022)	2.249,80
A- TOTALE RISORSE STABILI	41.644,94
di cui:	
A1 Risorse stabili soggette al limite (art. 79, comma 6 CCNL 16.11.2022)	35.461,62
A2 Risorse non soggette al limite (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018, art. 79, comma 1, lett. b), d), 1-bis CCNL 16.11.2022)	6.183,32
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO finalizzata al rispetto del limite del fondo 2016 (art. 23 del D. Lgs. 75/2017)	
TOTALE RISORSE STABILI	41.644,94

RISORSE VARIABILI

Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018)	
della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018)	
delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (nello specifico: compensi per censimenti ISTAT; incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016) (art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018)	<i>In attesa di quantificazione</i>
degli importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (n. 5 cessazioni 2020) (art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018)	
delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (art. 67 comma 3 lett. f) CCNL 21.5.2018)	
delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi (art. 67 comma 3 lett. g) CCNL 21.5.2018)	
di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (art. 67 comma 3 lett. j) CCNL 21.5.2018)	

delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies (art. 67 comma 3 lett. k) CCNL 21.5.2018)	
di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022	3.005,00
di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva (art. 79, comma 2, lett. c) CCNL 16.11.2022)	1.500,00
degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022)	201,36
Sono infine rese disponibili eventuali economie, sulla produttività e sul fondo 2022, riportate in aumento sulla parte variabile 2023 (art. 80, comma 1, ultimo periodo del CCNL 16.11.2022)	
Il fondo 2023 è incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2021. Le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo 2023. (art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022)	1.690,00
B TOTALE RISORSE VARIABILI	6.396,36
di cui:	
B1 Risorse variabili soggette al limite	4.505,00
B2 Risorse non soggette al limite	1.891,36
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO finalizzata al rispetto del limite del fondo 2016 (art. 23 del D. Lgs. 75/2017)	
TOTALE RISORSE VARIABILI	6.396,36

RIEPILOGO

TOTALE FONDO: A) 41.644,94 + B) 6.396,36	48.041,30
TOTALE FONDO soggetto al limite: A1) 35.461,62 + B1) 4.505,00	39.966,62
TOTALE FONDO non soggetto al limite: A2) 6.183,32 + B2) 1.891,36)	8.074,68
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO finalizzata al rispetto del limite del fondo 2016 (art. 23 del D. Lgs. 75/2017)	
	48.041,30

Risorse disponibili per gli utilizzi oggetto di contrattazione integrativa	28.442,66
di cui:	
Risorse stabili	22.046,30
Risorse variabili	6.396,36